

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI FINANZIARI

(Contratti sopra soglia comunitaria – Offerta economicamente più vantaggiosa)

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante

SELEZIONE DI UNA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO CHIAMATA AD ISTITUIRE E GESTIRE UN FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO, RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI AI SENSI DEL DM 228/1999, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE NELLA REGIONE SICILIA.

GARA DEL 13 dicembre 2012

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

In esecuzione dell'art. 5 della Legge Regionale 1/2012, dei Decreti dell'Assessore regionale per l'economia di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 27 del 12 luglio 2012 "*Modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento del Fondo immobiliare regionale*" e n. 1771 del 17 agosto 2012 "*Bando di individuazione del soggetto gestore del Fondo immobiliare regionale e del relativo capitolato tecnico*", oggetto della presente gara è l'affidamento a una Società di gestione del risparmio (di seguito "SGR"), mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Codice pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito "Codice"), dei servizi finanziari di cui all'Allegato II A del Codice, Categoria 6, CPV 66122000-1, 66600000-6, concernenti l'istituzione e gestione di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso, riservato a investitori qualificati come definiti all'art. 1, lett. h) del D.M. 24 maggio 1999, n. 228, recante "*Regolamento attuativo dell'art. 37 del Decreto Legislativo 24/02/1998, n. 58 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento*" (di seguito D.M. n. 228/1999), ai sensi del Capo II, Titolo III del medesimo decreto, per la realizzazione di interventi di *housing* sociale nella Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 11 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, n. 40251, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19.8.2009, n. 191 (di seguito D.P.C.M. 40251/2009).

La SGR dovrà svolgere tutte le attività rivolte all'acquisizione, realizzazione, ristrutturazione degli immobili che diventano patrimonio del Fondo. In particolare, le prestazioni di cui si compone il servizio sono le seguenti:

- attività di *asset management*: definizione delle strategie di gestione, monitoraggio del mercato immobiliare, valutazione degli investimenti;
- attività di *property management*: gestione amministrativa, contabile, fiscale, ristrutturazione, costruzione, vendita, locazione degli immobili;
- attività di gestione sociale degli investimenti: accompagnamento all'utenza, insediamento comunità, gestione dei conflitti;
- attività di *facility management*: manutenzione, riqualificazione, gestione con fornitori.

Il luogo di esecuzione del servizio è costituito dall'intero territorio regionale.

Articolo 2

Definizioni

Codice: Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (di seguito codice).

Fondo: Fondo Immobiliare di tipo chiuso di diritto italiano, da costituirsi a cura di una SGR mediante il Regolamento di gestione, che risponda ai criteri e ai requisiti indicati nel Capitolato tecnico.

Fondo chiuso: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Regolamento: il regolamento di gestione del fondo approvato dalla SGR, secondo la normativa vigente (art.8, co.9, d.l. 13.05.2011, n.70, cd. “decreto sviluppo” e art. 32, d.l. 78/2010).

SGR: la società di cui all’art. 1, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. (di seguito “TUF”), già autorizzata alla data di pubblicazione del bando di gara ed iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio, tenuto dalla Banca d’Italia, di cui all’art. 35 del medesimo decreto legislativo.

SGR armonizzata: la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall’Italia, autorizzata ai sensi della Direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 1, co. 1, lett. o-bis),TUF).

SGR promotrice: la società che svolge l’attività di gestione collettiva del risparmio, che si realizza attraverso il servizio di promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti (art.1, co.1, lett. p e n.1, TUF).

SGR gestore: la società che svolge l’attività di gestione collettiva del risparmio, che si realizza attraverso il servizio di gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili (art.1, co.1, lett.q e n.2, TUF).

Investitori qualificati: quelli definiti dall’art. 1, comma 1, lett. h) del D.M. n. 228/1999: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario; i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni, in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell’ente;

Obbligo di trasparenza: l’obbligo di preventiva e tempestiva informazione all’amministrazione, con cadenza almeno trimestrale o su richiesta della stessa amministrazione, sul rispetto delle politiche abitative cui è finalizzato il Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16 luglio 1999 in relazione ai singoli investimenti, sui costi di gestione e sulla pubblicità da dare agli emolumenti dei manager e dei consulenti della SGR, che la stessa SGR assume con l’accettazione dell’aggiudicazione nonché di produzione, durante l’esecuzione dei lavori, di rapporti periodici sul rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri.

Articolo 3

Ammontare delle risorse disponibili

La Regione Sicilia, ente promotore e primo investitore del Fondo, partecipa alla sua costituzione con una quota pari a **trenta milioni di euro**, a valere sulle risorse residue ex Gescal di cui alla DGR n. 116/2011, come riprogrammate dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della

mobilità e dei trasporti con relazione prot. n. 48167/2012 ed apprezzate con Delibera di Giunta Regione Sicilia n. 208/2012, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) della LR 1 del 3 gennaio 2012.

Articolo 4

Dotazione del Fondo e corrispettivo d'appalto

Come stabilito dal Capitolato Tecnico, all'art. 4, recante "Requisiti del Regolamento del Fondo e Politiche di investimento", la dimensione minima del fondo è fissata in **50 milioni di euro**, da raggiungere entro **sei mesi** dall'approvazione del Regolamento del Fondo.

Il corrispettivo della SGR è costituito da:

- una commissione di gestione annua del Fondo, per tutta la durata dello stesso, nella misura indicata in sede di offerta entro il valore massimo posto a base di gara pari allo **0,60%** del valore complessivo delle attività del Fondo, come accertato dall'esperto indipendente. E' comunque prevista una commissione di gestione minima pari alla percentuale offerta, calcolata con riferimento al patrimonio minimo del Fondo di 50 milioni di euro;
- una commissione di sviluppo nella misura indicata in sede di offerta entro il valore massimo posto a base di gara del **2%** del costo totale degli interventi di sviluppo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione sugli immobili ai fini della loro valorizzazione.

L'importo complessivo presunto del corrispettivo a base d'asta, calcolato sulla base del patrimonio minimo del Fondo di 50 milioni di euro, è **pari a euro 8.500.000,00** come da tabella di seguito riportata:

Patrimonio minimo del Fondo		€ 50.000.000,00	
Commissione di sviluppo 2% : del costo totale degli interventi di sviluppo			€ 1.000.000,00
Commissione di gestione: 0,60% dell'ammontare minimo del fondo	annuale	€ 300.000,00	
	per 25 anni		€ 7.500.000,00
Importo complessivo presunto corrispettivo a base d'asta			€ 8.500.000,00

Articolo 5

Sistema di gara e criterio di aggiudicazione

La gara sarà espletata mediante procedura aperta (art. 55, Codice e Art. 17, co. 4, lett. a). L'aggiudicazione sarà effettuata applicando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 55 e 83 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 10 del Capitolato Tecnico, la scelta del suddetto criterio trova giustificazione nelle caratteristiche insite nell'oggetto dell'appalto, che inducono a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, non solo l'elemento prezzo, ma anche altri elementi afferenti ai profili qualitativi della prestazione, quali, nel caso specifico, il pregio tecnico e gli elementi dimensionali e strategici del Fondo.

La migliore offerta, pertanto, sarà individuata mediante l'attribuzione di punteggi alle singole offerte esaminate, sulla base degli **elementi di valutazione** e dei rispettivi **fattori ponderali** di seguito elencati, in ordine decrescente di importanza. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta, tecnica ed economica, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di seguito indicati:

- A. Offerta tecnica** concernente il pregio tecnico e gli elementi dimensionali e strategici del Fondo: sino ad un massimo di punti 70.

B. Offerta economica: sino ad un massimo di punti 30.

A. “OFFERTA TECNICA”. La Commissione giudicatrice applicherà i seguenti criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi, elencati in ordine decrescente di importanza):

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA	PESI	SUB-PESI
A) Pregio tecnico ed elementi dimensionali e strategici del Fondo	Max 70	
A.1. Strategie di gestione del Fondo nel suo complesso anche con riferimento ai criteri adottati per una adeguata diversificazione territoriale.	Max. 20	
<u>A.1.1.</u> I principali termini di funzionamento dei servizi immobiliari, quali, a titolo esemplificativo, property, facility e community management (c.d. gestore sociale).		Max. 8
<u>A.1.2.</u> Le modalità di selezione delle iniziative e politiche di investimento nonché le modalità gestionali sia nella fase di sviluppo degli interventi, sia per assicurare il rispetto delle finalità generali perseguite dal Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al D.P.C.M. 40251/2009 e del requisito di sostenibilità economica di medio-lungo periodo.		Max. 6
<u>A.1.3.</u> La strategia di dismissione		Max. 6
A.2. Qualità delle modalità organizzative proposte per la gestione delle attività sul territorio.	Max. 20	
<u>A.2.1.</u> Modalità organizzative della SGR, valutate con riferimento al processo di investimento, sviluppo, valorizzazione e disinvestimento delle iniziative e al sistema dei controlli interni (compliance, risk management e internal audit).		Max. 12
<u>A.2.2.</u> Modalità organizzative della SGR, valutate con riferimento ai presidi per la gestione dei conflitti di interesse e delle operazioni con parti correlate, con particolare riferimento alle funzioni operative oggetto di eventuale esternalizzazione, comprese le misure adottate ai fini della mitigazione dei rischi connessi a tale possibile esternalizzazione e alle modalità tecniche ed organizzative che si prevede saranno adottate per l’esecuzione locale dei servizi immobiliari.		Max. 8
A.3. Dimensione Obiettivo del Fondo che si prevede di raggiungere oltre la dimensione minima.	Max. 15	
<u>A.3.1.</u> Dimensione obiettivo del Fondo e strategia della SGR per il reperimento di Equity (oltre alle ipotesi di partecipazione del Fondo Investimenti per l’Abitare) presso altri investitori qualificati; strategia di attivazione e strutturazione della leva finanziaria.		Max. 15
A.4. Livello di definizione delle modalità di diversificazione e mitigazione dei rischi.	Max. 10	
<u>A.4.1.</u> Modalità di analisi degli interventi proposti, strumenti per l’analisi del mercato locale e della domanda Edilizia Sociale, modalità di mitigazione dei rischi di sviluppo immobiliare e strumenti di		Max. 6

monitoraggio della gestione immobiliare e sociale.		
A.4.2. Modalità di riduzione del rischio di sfritto e di invenduto delle unità realizzate e di morosità degli inquilini.		Max. 4
A.5. Servizi innovativi aggiuntivi, con particolare riferimento agli elementi A.1, A.2, A.4.	Max 5	

Clausola di sbarramento. Il mancato raggiungimento da parte dell'offerta tecnica di un punteggio minimo complessivo di **40 punti**, determina l'esclusione dalle successive fasi di gara.

B. "OFFERTA ECONOMICA". L'attribuzione del punteggio economico (*max 30 punti*) avrà luogo secondo i seguenti elementi di valutazione:

B) Offerta Economica.	Max 30	
B.1. Ribasso offerto in relazione alla percentuale della commissione di gestione fissata nello 0,60% del valore complessivo delle attività del Fondo.		Max. 20
B.2. Ribasso offerto in relazione alla percentuale della commissione di sviluppo fissata nel 2% del costo totale degli interventi di sviluppo.		Max. 10

La **dichiarazione di offerta**, bollata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, resa utilizzando preferibilmente il **Modello 6**, dovrà contenere:

- per la commissione di gestione, la percentuale di ribasso che si intende offrire sul valore massimo posto a base di gara dello 0,60%, calcolato, ai soli fini della gara, sul Patrimonio minimo del Fondo, sia in riferimento alla quota annuale, sia in riferimento alla durata minima del Fondo, stabilita in 25 anni;
- per la commissione sviluppo, la percentuale di ribasso che si intende offrire sul valore massimo posto a base di gara del 2%, calcolato, ai soli fini della gara, sul Patrimonio minimo del Fondo.

Non saranno giudicate ammissibili le offerte in aumento con riferimento a ciascuna delle percentuali indicate alle precedenti lettere B1 e B2.

Applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore (Allegato P del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'**offerta tecnica**, verrà utilizzato il **metodo aggregativo compensatore**, con l'applicazione della seguente formula:

$$C = \sum_{e=1..n} [W_e \times V(i)_e]$$

dove:

- C è il punteggio conseguito dal concorrente i-esimo;
- n è il numero totale dei sub-elementi di giudizio;
- W_e è il punteggio massimo attribuito al sub-elemento di giudizio (e);
- $V(i)_e$ è il coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (i) rispetto al sub-elemento di giudizio (e);

- $\sum_{e=1..n}$ è il simbolo di Sommatoria, con l'indice (e) che varia da 1 fino a n.
- I singoli coefficienti $V(i)_e$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
 - il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima possibile.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'**offerta economica** sarà utilizzata la seguente formula:

$$R = (Ri / Rmax) \times 30$$

dove:

- R è il punteggio conseguito dal concorrente i-esimo;
- Ri è il ribasso percentuale contenuto nell'offerta economica del concorrente i-esimo;
- Rmax è il ribasso percentuale massimo offerto.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Articolo 6

Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare alla gara le SGR di cui all'art. 1, comma 1, lett. o) del TUF e successive modificazioni, già autorizzate alla data di pubblicazione del bando di gara ed iscritte all'Albo delle Società di gestione del risparmio, tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo nonché le SGR armonizzate, aventi sede legale e direzione generale in altro Stato membro dell'Unione europea, autorizzate ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 1, comma 1, lett. o-bis, del TUF e successive modificazioni). Nei confronti delle dette SGR non devono ricorrere le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, né deve essere intervenuta la sostituzione per colpa in analoghi programmi di investimento.

E' inoltre necessario che i soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo non siano stati destinatari di:

- 1) sanzioni ex art. 195 del TUF nei 3 anni antecedenti alla pubblicazione del bando per un importo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);
- 2) provvedimenti di cui agli artt. 51, 52, 53, 56 e 57 del TUF.

Il possesso di detti requisiti sarà oggetto di dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.1 - Raggruppamenti temporanei

A termini degli artt. 36 del TUF e 34 del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito "Regolamento Banca d'Italia"), è ammessa la separazione delle attività di promozione e di gestione. In tal caso, la SGR "gestore" assume il ruolo di capogruppo nel raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, con la SGR "promotore".

La SGR gestore, ai sensi dell'art. 37 del Codice, possiede in ogni caso i requisiti speciali minimi di qualificazione (art. 8), in misura maggioritaria.

Articolo 7

Domanda di partecipazione e requisiti generali

L'offerta deve essere corredata dalle dichiarazioni previste dai successivi punti da I a VII, redatte in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i **Modelli** predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente Disciplinare di gara.

Tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta – che dovranno riportare l'oggetto dell'appalto - saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). Si precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di SGR associate o associande, le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate – **a pena di esclusione** - dal rappresentante legale della SGR gestore e della SGR promotore.

7.1)- Domanda di partecipazione

Il legale rappresentante della SGR/SGR armonizzata, nonché dell'A.T.I. (SGR gestore e SGR promotore) costituita ovvero il legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà l'associazione temporanea, sottoscrive la domanda di partecipazione (utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 1**), indicando:

I. Forma di partecipazione

Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come soggetto singolo o plurimo.

II. Iscrizione in registri

- Dichiarazione in ordine all'iscrizione della SGR presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (o altro registro equivalente), competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l'attività per la quale la SGR è iscritta, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto e la forma giuridica;
- Dichiarazione di iscrizione all'Albo delle Società di gestione del risparmio, tenuto dalla Banca d'Italia
- SOLO per le SGR armonizzate: indicazione degli estremi di iscrizione nel competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza e dichiarazione di iscrizione nell'apposito elenco allegato all'Albo delle SGR, tenuto dalla Banca d'Italia (art. 35, comma 1, TUF);
- Indicazione **dell'Ufficio delle Entrate** competente per l'effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e numero di fax;
- Indicazione della **Cancelleria fallimentare** competente per l'effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e numero di fax.

Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori muniti di poteri *ad negotia* (con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando).

Elezione di domicilio: indirizzo di posta elettronica e numero di fax, per tutte le informazione inerenti alla procedura di gara. In caso di A.T.I., di cui all'art. 6, l'elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo.

7.2) – Requisiti generali

Il legale rappresentante della SGR/SGR armonizzata, nonché dell'A.T.I. (SGR gestore e SGR promotore) costituita ovvero il legale rappresentante di ciascun soggetto (SGR gestore e SGR promotore) che costituirà l'A.T.I, dichiara, **a pena di esclusione**, che la SGR (utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 2**):

III. Insussistenza in capo alla SGR delle cause di esclusione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nter) e mquater), dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Di conseguenza è escluso il partecipante:

- 1 che si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a), del Codice);
- 2 nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- 3 nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- 4 che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
- 5 che ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici ;
- 6 che ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- 7 che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di

- appartenenza (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- 8 che è destinatario, ai sensi del comma 1-ter, di iscrizioni nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
 - 9 che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
 - 10 che non ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38 del codice;
 - 11 che è stato destinatario dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
 - 12 i cui soggetti di cui al precedente punto 2 che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - 13 che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

III.bis che nei confronti della SGR **non è intervenuta la sostituzione per colpa** in analoghi programmi di investimento.

IV. Cessazioni dalle cariche.

- Dichiarazione in ordine all'insussistenza di soggetti cessati dalla carica ovvero in ordine all'insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice;

Overo

- Dichiarazione in ordine alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui la SGR fornisce dimostrazione (**da allegarsi**).

La dissociazione non è necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, può essere resa dal legale rappresentante della SGR, utilizzando

preferibilmente il **Modello 2**, oppure personalmente da ciascuno dei soggetti interessati, utilizzando preferibilmente il **Modello 3**. Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2, del c.p.p..

Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, degli eventuali procuratori muniti di poteri *ad negotia*, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno anzidetto.

Si precisa che - **a pena di esclusione** – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”.

Ai fini del comma 1, lettera c) dell'articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice).

V. Osservanza contratti di lavoro

1. Dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, con indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;
2. Dichiarazione in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, con indicazione della relativa categoria, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

VI. Situazioni di controllo e/o collegamento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del Codice, i concorrenti presentano alternativamente:

- a. Dichiarazione in ordine all'insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altre SGR (anche estranei alla procedura di gara), e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

- b. Dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di SGR che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

- c. Dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di SGR che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Successivamente all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle SGR ammesse, la commissione giudicatrice, nelle ipotesi di cui alle lett. a., b. e c., procederà alla verifica e all'esclusione dei concorrenti per i quali accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

VII. Trattamento dati

Dichiarazione in ordine all'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Articolo 8

Requisiti speciali minimi di qualificazione

Sono ammesse alla presente gara tutte le SGR, nonché le SGR armonizzate, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) che operano nel settore dell'housing sociale e hanno ottenuto, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, indipendentemente dal volume dell'investimento, almeno una delibera preliminare non vincolante per investimenti del Fondo Investimenti per l'Abitare;
- b) che hanno raggiunto, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, per almeno un semestre, un valore complessivo di attività immobiliari in gestione, per un importo almeno pari a 1,5 miliardi di euro. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tra la SGR gestore e la SGR promotore, tale requisito deve essere posseduto dal capogruppo (SGR gestore) in misura percentuale maggioritaria.

Tali requisiti saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente l'apposito **Modello 4**.

Articolo 9

Procedura di aggiudicazione

La procedura di gara sarà articolata nelle seguenti fasi:

- **PRIMA FASE:** ammissione concorrenti alla gara: si svolgerà in **seduta pubblica** in data 13 dicembre **2012**, a partire dalle ore 10,00 a cura della Commissione giudicatrice costituita presso il Servizio Demanio – Dipartimento bilancio e tesoro dell'Assessorato all'Economia Regione Sicilia, nominata con determinazione del Ragioniere Generale, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La Commissione procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi e, sulla base della verifica di regolarità della documentazione amministrativa, all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti. Non avrà luogo il controllo a campione.
- **SECONDA FASE:** In una apposita seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata alle SGR ammesse, tramite fax, con almeno **cinque giorni** di anticipo, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte tecniche al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione inserita nella busta "A – Offerta tecnica" e, in applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui all'articolo 5, all'attribuzione dei punteggi relativi al pregio tecnico e elementi dimensionali e strategici del Fondo, ricavati dalle relazioni di offerta. I coefficienti attraverso i quali si procederà alla attribuzione dei punteggi saranno determinati sulla base del metodo sopra richiamato. I coefficienti e i punteggi attribuiti sono verbalizzati a conclusione dell'ultima seduta riservata.
- **TERZA FASE:** La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata alle SGR ammesse, tramite fax, con almeno **cinque giorni** di anticipo:
 - a) darà lettura dei punteggi già attribuiti, nelle precedenti sedute, alle offerte tecniche e verbalizzati a conclusione dell'ultima seduta riservata;

- b) procederà all'apertura delle buste "B – Offerta Economica" e all'attribuzione del punteggio per l'elemento "prezzo" (ribasso sulla *development fee* e sulla *management fee*);
- c) procederà, per ciascun concorrente, all'attribuzione del punteggio complessivo ottenuto;
- d) definirà la graduatoria di merito dei concorrenti;
- e) procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse secondo i criteri di cui agli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora la Commissione giudicatrice non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, chiude la seduta pubblica. La Stazione Appaltante dispone l'**aggiudicazione provvisoria** e l'avvio del sub-procedimento di verifica, sul primo e sul secondo graduato, dei requisiti generali e speciali di capacità.

➤ **QUARTA FASE (eventuale):** Valutazione giustificazioni.

Qualora la Commissione giudicatrice rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, procederà alla verifica delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 88 del D.lgs. n. 163/2006, nell'ordine previsto al comma 7 del medesimo articolo, sulla scorta delle giustificazioni presentate dal concorrente ed eventuali ulteriori precisazioni richieste dall'Amministrazione (Art. 88 commi 1 bis e 2 del Codice). La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice, procede sottoponendo a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, qualora ritenuta anomala procede nella stessa maniera, progressivamente, nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del primo in graduatoria mediante sorteggio. Resta inteso che prima di confermare il giudizio di anomalia sull'offerta, la Stazione Appaltante, ai sensi dei commi 4 e 5, art. 88 del Codice, convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 4 a 5 dell'art. 88 del Codice.

All'esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice dichiara in seduta pubblica le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino non congrue e definisce la conseguente graduatoria di merito.

L'**aggiudicazione provvisoria**, in favore della migliore offerta non anomala, sarà disposta con provvedimento del Ragioniere Generale della Regione Sicilia.

Relativamente alla data di svolgimento delle successive sedute pubbliche (apertura offerte tecniche ed economiche) e alla eventuale ultima fase, successiva alla verifica delle offerte anormalmente basse, sarà trasmesso, ai concorrenti, tramite fax, apposito avviso, almeno **cinque giorni prima**.

È ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. Tuttavia solo i concorrenti o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto d'intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente mentre è soggetta a verifica da parte della Stazione Appaltante, ai sensi degli articoli 11, del Codice.

La Stazione Appaltante procederà a verificare in capo al soggetto aggiudicatario e al secondo in graduatoria, il possesso dei requisiti di ordine generale. L'aggiudicatario e il secondo in graduatoria, saranno, altresì, invitati a trasmettere i documenti – di seguito richiamati - comprovanti il possesso dei requisiti speciali minimi di qualificazione dichiarati in sede di gara:

- delibera preliminare non vincolante per investimenti del Fondo Investimenti per l'Abitare, *ovvero*

- i Bilanci riclassificati in conformità delle Direttive europee e le relative note di deposito, per il requisito di cui all'art. 8, co.1, lett. b).

Si fa comunque presente che, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare i documenti richiesti, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo da questo Ente.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti solo nel caso in cui questi siano già in possesso dell'Amministrazione regionale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. Tale circostanza va espressamente indicata dai concorrenti con l'indicazione della procedura di gara nel corso della quale sono stati già acquisiti tutti o parte dei documenti richiesti.

Si ricorda che il termine di **dieci giorni**, dal ricevimento della richiesta, per la presentazione dei documenti sopra indicati, è perentorio. Si invitano pertanto le SGR a volersi attivare per l'invio tempestivo dei documenti richiesti. Si precisa che qualora la predetta documentazione non venga trasmessa ovvero non confermi le dichiarazioni rilasciate in sede di partecipazione alla gara, si procederà all'esclusione delle SGR, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici.

La mancata comprova dei requisiti di ordine generale e/o speciale, dichiarati dall'aggiudicatario, oltre alle conseguenze penali, previste dall'art. 76 del T.U. n. 445/2000, in caso di contenuto non veritiero, darà luogo all'annullamento dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

L'esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria ovvero la mancata produzione da parte dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria della documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale (ovvero la mancata dimostrazione degli stessi o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato), entro i termini sopraindicati, darà luogo alla rideterminazione della soglia di anomalia (**Cons. Stato, Sez. IV, 17.9.2007, n. 4840**).

La SGR aggiudicataria si impegna a istituire il Fondo, secondo le modalità e i tempi previsti nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico, nella sua configurazione minima di 50.000.000 di euro, fissata dall'art. 4 del medesimo Capitolato tecnico, restando inteso che, ove tale dotazione minima non venisse soddisfatta, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione delle obbligazioni rivenienti dal presente procedura di selezione.

La SGR aggiudicataria assume l'obbligo di conferire i servizi di progettazione e l'esecuzione delle opere a soggetti che siano dotati - in conformità alle disposizioni del Codice - di adeguata professionalità e qualificazione, in relazione alla tipologia di intervento da progettare e da realizzare.

Articolo 10

Modalità di partecipazione alla gara

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis del Codice, le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta.

Gli operatori interessati potranno prendere visione del Disciplinare di gara e della modulistica, nonché dei relativi allegati, presso il sito ufficiale della Regione al seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Pubblicitalegale/PIR_BandieAvvisi, ovvero, presso l'Ufficio del Servizio 8 "Demanio" - U.O.B. 3 "Gestione e vendita alloggi FF.OO e Popolari" dell'Assessorato Regionale dell'Economia- Viale Regione Siciliana n.2226 Palermo, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali.

Le SGR che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Servizio 8 "Demanio" - U.O.B. 3 "Gestione e vendita alloggi FF.OO e Popolari" del Dipartimento Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione dell'Assessorato Regionale dell'Economia- Viale Regione Siciliana n.2226 Palermo - **a pena di nullità - entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12 dicembre 2012** - recapitato tramite servizio postale di cui al D.Lgs. n. 261/1999 ovvero mediante consegna a mano, un unico PLICO DI TRASMISSIONE contenente il relativo corredo documentale (Documentazione amministrativa di cui al punto 7.1) e **due buste** sigillate identificate dalle lettere A e B, di cui:

Busta A: offerta tecnica;

Busta B: offerta economica.

Sul PLICO di trasmissione devono essere apposte le informazioni relative all'operatore (denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero telefonico e fax) e la seguente dicitura (oggetto della gara):

"SELEZIONE DI UNA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO CHIAMATA AD ISTITUIRE E GESTIRE UN FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO, RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI AI SENSI DEL DM 228/1999, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE NELLA REGIONE SICILIA. - **GARA DEL 13 dicembre 2012**". Su ciascuna delle **due buste** (BUSTA "A" e BUSTA "B") dovranno essere apposte le informazioni relative all'operatore (denominazione o ragione sociale), l'oggetto della gara, l'indicazione della busta e del suo contenuto (Busta A "contiene offerta tecnica", Busta B "contiene offerta economica").

Il **PLICO di trasmissione**, la **BUSTA "A"**, offerta tecnica, e la **BUSTA "B"**, offerta economica, devono essere, pena l'esclusione, debitamente sigillati e contro siglati sui lembi di chiusura.

Per "**sigillo**" deve intendersi la chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o equivalente.

Tutta la documentazione presentata da parte di A.T.I. deve essere contenuta in un unico plico di trasmissione sul quale devono essere apposte le informazioni relative alle SGR (denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero telefonico e fax) e dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta:

REGIONE SICILIA
Assessorato all'Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Demanio – Viale regione siciliana n. 2226 -Palermo ...

Gara del giorno:13 dicembre 2012

OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'APPALTO PER LA SELEZIONE DI UNA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO CHIAMATA AD ISTITUIRE E GESTIRE UN FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO, RISERVATO A INVESTITORI QUALIFICATI AI SENSI DEL DM 228/1999, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE NELLA REGIONE SICILIA.

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine della presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L'amministrazione regionale non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).

10.1. Elencazione Modulistica concernente la documentazione amministrativa

A pena di esclusione, dovranno essere presentati i seguenti documenti e dichiarazioni utilizzando preferibilmente i **Modelli** allegati al presente Disciplinare:

- **Domanda di partecipazione** (come da fac-simile allegato, **Modello 1**);
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti generali della SGR (come da fac-simile allegato, **Modello 2**);
- Dichiarazioni sostitutive concernenti l'assenza delle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici previste dagli artt. 6 e del 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (normativa antimafia), nonché dall'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 32 quater del Codice Penale (come da fac-simile allegato, **Modello 3**);
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti speciali minimi di qualificazione della SGR (come da fac-simile allegato, **Modello 4**),
- **Contributo Autorità di Vigilanza**: quietanza comprovante il versamento del contributo;
- **SOLO per i raggruppamenti temporanei già costituiti**: mandato collettivo irrevocabile conferito dal mandante al mandatario, per atto pubblico o scrittura privata in copia autentica, nonché procura attestante il conferimento della rappresentanza legale del raggruppamento al legale rappresentante del mandatario/capogruppo. È ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;
- **SOLO per i raggruppamenti temporanei da costituire** - dichiarazione d'impegno alla costituzione dell'Associazione temporanea nel caso di aggiudicazione (da presentare utilizzando preferibilmente il **Modello 5**);
- **Cauzione provvisoria**, secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente Disciplinare.

Le suddette dichiarazioni comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni.

Tali dichiarazioni devono essere accompagnate, **a pena di esclusione**, da fotocopia di documento d'identità del dichiarante.

10.2. OFFERTA TECNICA (BUSTA "A")

L'offerta tecnica dovrà essere costituita, **a pena di esclusione**, da una **Relazione Tecnica**, concernente ***"pregio tecnico ed elementi dimensionali e strategici del Fondo"***

Tale Relazione Tecnica dovrà descrivere l'impostazione e la struttura del Regolamento di gestione del Fondo e sviluppare ogni elemento rivolto a dimostrare la coerenza dello stesso rispetto alle finalità generali perseguite dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 40251/2009.

In particolare, la Relazione Tecnica dovrà sviluppare i seguenti aspetti, tenuto conto dei profili metodologici e contenutistici fissati dall'art. 10 del Capitolato Tecnico e richiamati nell'articolo 5 del presente Disciplinare.

A.1. Strategie di gestione del Fondo nel suo complesso anche con riferimento ai criteri adottati per una adeguata diversificazione territoriale.

A.1.1. I principali termini di funzionamento dei servizi immobiliari, quali, a titolo esemplificativo, property, facility e community management (c.d. Gestore Sociale).

A.1.2. Le modalità di selezione delle iniziative e politiche di investimento nonché le modalità gestionali sia nella fase di sviluppo degli interventi, sia per assicurare il rispetto delle finalità generali perseguite dal Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al D.P.C.M. 40251/2009 e del requisito di sostenibilità economica di medio-lungo periodo.

A.1.3. La strategia di dismissione

A.2. Qualità delle modalità organizzative proposte per la gestione delle attività sul territorio.

A.2.1. Modalità organizzative della SGR, valutate con riferimento al processo di investimento, sviluppo, valorizzazione e disinvestimento delle iniziative e al sistema dei controlli interni (compliance, risk management e internal audit).

A.2.2. Modalità organizzative della SGR, valutate con riferimento ai presidi per la gestione dei conflitti di interesse e delle operazioni con parti correlate, con particolare riferimento alle funzioni operative oggetto di eventuale esternalizzazione, comprese le misure adottate ai fini della mitigazione dei rischi connessi a tale possibile esternalizzazione e alle modalità tecniche ed organizzative che si prevede saranno adottate per l'esecuzione locale dei servizi immobiliari.

A.3. Dimensione Obiettivo del Fondo che si prevede di raggiungere oltre la dimensione minima.

A.3.1. Dimensione obiettivo del Fondo e strategia della SGR per il reperimento di Equity (oltre alle ipotesi di partecipazione del Fondo Investimenti per l'Abitare) presso altri investitori qualificati; strategia di attivazione e strutturazione della leva finanziaria.

A.4. Livello di definizione delle modalità di diversificazione e mitigazione dei rischi.

A.4.1. Modalità di analisi degli interventi proposti, strumenti per l'analisi del mercato locale e della domanda di edilizia sociale, modalità di mitigazione dei rischi di sviluppo immobiliare e strumenti di monitoraggio della gestione immobiliare e sociale.

A.4.2. Modalità di riduzione del rischio di sfritto ed invenduto delle unità realizzate e di morosità degli inquilini

A.5. Servizi innovativi aggiuntivi, con particolare riferimento agli elementi A.1, A.2., A.4.

La Relazione Tecnica deve essere esposta in un documento della dimensione massima di **n. 20 cartelle**, in formato **A4**, carattere **Arial 10**.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l'offerta economica del concorrente.

L'operatore dovrà indicare espressamente le parti della predetta relazione contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 s.m.i. da parte di terzi.

A pena di esclusione, la Relazione Tecnica di offerta, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della SGR; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese costituenda di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice.

10.3) OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B).

Nella busta "B" dell'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificamente indicati nel presente articolo:

La dichiarazione di offerta dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e resa utilizzando preferibilmente il **Modello 6**.

La dichiarazione di offerta, **a pena di esclusione**, dovrà contenere il **ribasso percentuale** (in cifre e lettere) sui valori percentuali indicati rispettivamente alle lettere B.1 e B.2 dell'articolo 5 del presente disciplinare, mediante la compilazione e sottoscrizione del **Modello 6** (Offerta Economica).

In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifra e in lettere sarà tenuto valido quello espresso in lettere. **Si procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali**, fatta eccezione per il caso in cui ciò determini un'uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti.

Sottoscrizione dichiarazione di offerta. A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della SGR; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice.

Articolo 11

Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 8, Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 3 novembre 2010, l'offerente deve, dimostrare l'avvenuto versamento, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, dell'importo di **€ 200,00** (Euro duecento/00).

Ai fini del versamento delle contribuzioni, gli SGR debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

Le modalità per eseguire il versamento della contribuzione sono le seguenti:

- a) versamento *online*, collegandosi al Servizio riscossione, contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine.

La SGR, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare la ricevuta di pagamento stampata dall'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al nuovo servizio di riscossione, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

La SGR, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare lo scontrino **in originale** rilasciato dal punto vendita su indicato.

Per le sole SGR estere, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente postale n. 4806788 aperto presso il Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 (BIC/PASCITMMROM), intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
- il **CIG** che identifica la procedura che è il seguente:**4582914445** ...

Nel caso di A.T.I., dovrà essere effettuato un unico versamento a cura della SGR mandataria.

Si raccomanda di allegare la ricevuta, o la copia conformizzata, o l'originale dello scontrino dell'avvenuto versamento alla documentazione consegnata.

Articolo 12

Delega

La SGR aggiudicataria, a termini dell'art. 12 del Capitolato d'oneri, non può esercitare la facoltà di delega di cui all'art. 33, co. 3 del d.lgs 58 del 1998.

Articolo 13

Raggruppamento tra SGR gestore e SGR promotore (art. 37 del Codice; art. 36 del TUF; art 34 del Regolamento Banca d'Italia)

Raggruppamenti già costituiti.

La capogruppo dovrà presentare la seguente documentazione, **a pena di esclusione**, a corredo dell'offerta:

- a. scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l'associazione temporanea di SGR e con cui è stato conferito il mandato speciale irrevocabile ad un'altra SGR, al capogruppo; nell'atto costitutivo dovranno essere indicate le percentuali di partecipazione all'A.T.I. dei componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti.
- b. procura conferita al legale rappresentante della SGR capogruppo, nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C. (o copia di essa autenticata).

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto.

Raggruppamenti non ancora costituiti.

A pena di esclusione dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni (utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 5**):

1. dichiarazione di voler partecipare alla gara in Associazione Temporanea di SGR, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) e dell'art. 90, comma 1, lett. h) del Codice;
2. espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato speciale con rappresentanza alla SGR, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante;
3. indicazione della SGR nominata Mandatario/Capogruppo;
4. dichiarazione delle percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti e con espresso riferimento alle prestazioni di servizi previste nel presente disciplinare, anche al fine della verifica dei singoli requisiti speciali minimi di qualificazione per la rispettiva partecipazione;

In questo caso l'offerta e le relative dichiarazioni, devono essere sottoscritte, **a pena di esclusione**, dalle SGR che costituiranno i raggruppamenti.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'Associazione temporanea rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione temporanea. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

Articolo 14

Pagamenti

A termini dell'art. 11 del Capitolato d'Oneri, la commissione di gestione annua è pagata semestralmente in via anticipata sulla base dell'ultimo documento contabile approvato (Rendiconto di Gestione ovvero Relazione Semestrale) riferito al semestre precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro 30 giorni dall'approvazione del documento contabile del Fondo relativo alla chiusura del semestre di riferimento.

La commissione di sviluppo è corrisposta alla SGR semestralmente in via anticipata, è calcolata sul budget annuale di costo previsto, salvo conguaglio annuale in sede di chiusura del Rendiconto di Gestione.

I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di regolare fattura, che dovrà indicare sia l'oggetto dell'appalto sia il relativo CIG **4582914445**.....

Articolo 15 **Garanzie**

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis del Codice, le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del Codice, il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire, **a pena di esclusione**, una garanzia provvisoria di **€ 170.000,00 (euro centosettantamila/00)**, pari al 2% dell'importo presunto delle commissioni pari a euro 8.500.000,00 - sotto forma di deposito cauzionale o di fidejussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari). La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà, inoltre, essere accompagnata, **pena l'esclusione**, dall'impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel punto b) successivo.
- b. fidejussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, **autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.**

A pena di esclusione le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente:

1. validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
2. **impegno del fidejussore a rinnovare la garanzia, per la durata di 3 (tre) mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante, nel corso della procedura;**
3. impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
4. clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la **rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile**, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, i, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di SGR riunite:

Nel caso di raggruppamento temporaneo di SGR **COSTITUENDO** (di tipo verticale od orizzontale di cui all'art. 92, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010), la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere **intestata a tutte le associate** (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di SGR **COSTITUITO** la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del Codice).

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal Codice.

Entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione provvederà a restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo raccomandata, la garanzia provvisoria prestata secondo le modalità di cui ai punti a) e b).

A garanzia della buona esecuzione del servizio, la SGR aggiudicataria si obbliga a presentare all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari aventi i requisiti di cui al punto b) del presente disciplinare), con le modalità di cui agli articoli 113, comma 2, del Codice, da produrre in originale, con firma del fidejussore, debitamente autenticata dal notaio.

La garanzia definitiva è prestata per un periodo pari alla durata dell'appalto o in alternativa, per un periodo di cinque anni con l'obbligo, in tal caso, di provvedere durante il periodo di validità dell'appalto ed entro ogni termine di scadenza quinquennale della garanzia, al rinnovo della predetta garanzia o alla prestazione di nuova garanzia della durata di cinque anni.

La garanzia definitiva è annualmente svincolata in ragione dell'avanzamento della prestazione nella misura di 1/25 dell'iniziale importo garantito e comunque nel limite massimo del 75 per cento del predetto importo. A tal fine prima della scadenza dell'anno la SGR è tenuta a presentare all'Ente Appaltante un documento comprovante l'attività svolta nel corso dell'anno stesso.

La SGR ai sensi dell'art.123 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, recante "Regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" è obbligata a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui l'Ente appaltante si è avvalso in tutto o in parte, durante il periodo di validità del presente appalto. In caso d'inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sugli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissione per la gestione del Fondo Housing Sociale Regione Sicilia.

Articolo 16

Comunicazioni

È fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, presso un indirizzo di posta elettronica *ovvero* un numero di fax attivo (o entrambi), debitamente indicati nel **Modello 1**.

Articolo 17

Altre informazioni

Resta chiarito e inteso che:

1. la partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico.

2. Le dichiarazioni sostitutive, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.
3. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
4. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
5. È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'Amministrazione resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
6. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 Codice).
7. Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la regolarità dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.
8. Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all'inesistenza di cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque offerente.
9. Le società aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro forma societaria e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l'effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:
 - a. delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
 - b. atto di conferimento di azienda;
 - c. atto di fusione per incorporazione.Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale.
10. Ai sensi dell'art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall'originario aggiudicatario.
11. Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. L'I.V.A. verrà corrisposta a termine di legge.
12. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R.

- n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
13. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'operatore possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l'esclusione.
 14. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.
 15. In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente Disciplinare, farà fede quanto riportato nel bando di gara e nel presente Disciplinare.
 16. La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
 17. L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore.

Ulteriori **informazioni di carattere amministrativo** potranno essere richieste al **R.U.P. avv. Gabriele Morreale** c/o Servizio8 "Demanio" del Dipartimento Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione dell'Assessorato Regionale dell'Economia - Viale Regione Siciliana n.2226 - Palermo - tel.: 091 7073261 / 7076798 - fax: 091 308692 / 7073212 ;

posta elettronica : servizio.demanio.bilancio@regione.sicilia.it

Nel sito ufficiale della Regione Siciliana http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE sarà predisposta un'apposita Sezione nella quale saranno inseriti tutti gli aggiornamenti della gara relativa all'appalto in oggetto.

Il responsabile del procedimento per la presente procedura, è l' Avv. Gabriele Morreale –

email: gabriele.morreale@regione.sicilia.it

Allegati al Disciplinare di gara:

Capitolato tecnico

Modello 1 - Domanda di partecipazione

Modello 2 – Dichiarazione requisiti generali

Modello 3 - Dichiarazione personali

Modello 4 - Dichiarazione requisiti speciali minimi di qualificazione

Modello 5 - Dichiarazione di impegno alla costituzione dell'A.T.I. nel caso di aggiudicazione

Modello 6 - Dichiarazione di offerta economica

Palermo, li 16 ottobre 2012

IL Ragioniere Generale
(Biagio Bossone)